



comune di melfi
*città delle costituzioni
di federico II*

Comando Polizia Locale

Ord. n. 32 / 2020

Oggetto: Divieto di transito autocarri e trattori in cui la circolazione risulta vietata-
Istituzione stallo di sosta per carico e scarico merci mezzi pesanti .

Il Responsabile

Richiamate le ordinanze n° **08/2007** e **ordinanza n. 17/2020**

- **Ritenuto** che, si rende necessario regolamentare la circolazione dei mezzi pesanti diretti ai cantieri sia pubblici che privati, alle attività produttive ubicate in strade laddove, in virtù di precedenti provvedimenti, la circolazione risulta vietata o comunque limitata e non sono previste eccezioni, atteso che non vi siano vincoli di tipo strutturale;
- **Visto l'art. 7 del Codice della Strada** che attribuisce all'Ente proprietario della strada il potere di "stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade", nonché di accordare, con Ordinanza Sindacale, "per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele";
- **Ritenuto** opportuno, pertanto, adottare i provvedimenti di viabilità atti a regolamentare, in via generale, l'accesso ai mezzi pesanti, salvaguardando nel contempo l'incolumità pubblica e istituire uno stallo di sosta per mezzi pesanti per attività di carico e scarico.
- **Tenute** presenti le esigenze del traffico e le caratteristiche strutturali delle strade e piazze interessate;
- **Visto** il Regolamento di Esecuzione, approvato con D.P.R. 1671271992, n° 495;
- **Visto** l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con D.L. vo n° 267/00 relativo alle competenze dei responsabili;

ORDINA

Per i motivi descritti in narrativa:

1. È consentito nelle strade di questo Comune, in cui la circolazione dei mezzi pesanti risulta vietata o, comunque, limitata il transito ai mezzi pesanti diretti a cantieri pubblici o privati e alle attività produttive poste nelle vie interessate .
2. È istituito uno stallo di sosta ai mezzi pesanti, per carico e scarico delle merci, nei giorni di lunedì e giovedì, dalle ore **7,00** alle ore **12.00** e dalle ore **16.00** alle ore **19.00** in Viale Re Ruggiero, nel tratto compreso fra l'incrocio con Via S. Antolino e l'incrocio con Via della Monaca.

3. Sono esclusi dal divieto i mezzi di emergenza e di soccorso, dei Vigili del fuoco, Forze Armate, Polizia, Protezione Civile, delle aziende che eseguono servizi di pubblica necessità ed utilità, della raccolta dei rifiuti.
4. Il presente provvedimento sarà comunicato: al Protocollo informatico Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai fini della conoscenza nel territorio, a tutte le Forze di Polizia presenti.

La deroga al transito potrà essere autorizzata, previa richiesta scritta da inoltrare preventivamente al Comando di Polizia Locale, solamente ai veicoli che, in base alla documentazione di accompagnamento delle merci, dimostrino di avere origine o destinazione nell'ambito delle strade ove sono applicate le limitazioni, e che debbono eseguire operazioni di carico e scarico, nonché ai veicoli ad uso dei residenti che abbiano la disponibilità di aree idonee allo stazionamento dei veicoli di cui dispongono.

Il Comando Polizia Locale e le altre forze dell'Ordine provvederanno per quanto di Competenza.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Nuovo Codice della Strada si precisa che, contro il presente atto, è ammesso ricorso, entro 60 giorni, con le formalità stabilite nel Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, al Ministro dei Trasporti che decide in merito.

Dalla residenza Municipale 01/08/2020



Il Comandante f.f. della Polizia Locale
Cav. Magg. Rocco Rubicondo